



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO

C.A.P. 10060 – Provincia di Torino

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO AUSILIARIO DI VIGILANZA NEL TERRITORIO COMUNALE.

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 29.06.2001

Modificato con deliberazione consiliare n. 50 del 30.11.2001

ART 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio degli Ausiliari di Vigilanza ha ad oggetto lo svolgimento di funzioni di vigilanza, di dissuasione e di prevenzione circa eventuali comportamenti illeciti. Tale attività viene svolta in collaborazione con la Polizia Municipale e sotto le direttive del Responsabile della Polizia Municipale.

ART. 2 - COSTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' costituito il servizio degli ausiliari di Vigilanza del Comune di San Secondo di Pinerolo formato da personale volontario che, nell'ambito della normativa generale e nel rispetto dello Statuto comunale nonché dei regolamenti comunali, collaborerà con la Polizia Municipale e verrà coordinato dal Responsabile del Servizio.
2. Potranno far parte degli Ausiliari di Vigilanza i cittadini residenti nel Comune di San Secondo di Pinerolo o nei Comuni con lo stesso confinanti, di cui sia notoria l'indipendenza, l'obiettività e la serenità di comportamento sociale, disponibili a prestare gratuitamente, la loro opera nell'ambito della normativa vigente, generale e comunale.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda per entrare a far parte degli Ausiliari deve essere indirizzata al Sindaco, recare la sottoscrizione del candidato e deve essere presentata al Protocollo dell'Ente entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. In fase di prima applicazione del presente regolamento, le domande potranno essere presentate sino al termine del mese di marzo 2002.
2. I candidati nelle domande devono indicare:
 - il cognome e nome, nonché l'eventuale cognome acquisito;
 - dati anagrafici e residenza;
 - il possesso della cittadinanza italiana;
 - il possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale;
 - eventuale titolo di studio;
 - di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità con l'ufficio di consigliere comunale previste dalla legge; di non essere dipendente comunale; di non fornire prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale; di non essere un dirigente politico;
 - di non trovarsi nelle condizioni elencate dall'art. 1 della Legge 18.1.1992 n. 16 (legge sull'incompatibilità).

ART. 4 - ESAME DELLE DOMANDE

1. Entro 10 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande il Responsabile del Servizio Segreteria procede all'esame delle domande e nel termine di 10 giorni predispone l'elenco di coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti.
2. Tale elenco, è pubblicato per 10 giorni all'Albo Pretorio. Nei 10 giorni successivi alla pubblicazione possono essere presentate per iscritto, da chiunque, eventuali osservazioni, che vengono allegare alla lista definitiva dei candidati da sottoporre alla Giunta comunale per la nomina.
3. Il Responsabile stesso redige nei medesimi tempi un elenco dei candidati esclusi con specifica motivazione; l'esclusione è notificata agli interessati i quali nei successivi 10 giorni possono proporre ricorso con istanza al Sindaco. La Giunta Comunale prima di procedere alla nomina degli Ausiliari, decide sui ricorsi presentati.

ART. 5 - DURATA IN CARICA, DIMISSIONI, INCOMPATIBILITA', REVOCA, DISPENSA E DECADENZA.

1. I responsabili di Vigilanza rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.
2. L'Ausiliario di Vigilanza è incompatibile con qualsiasi carica elettiva e con rapporti di servizio con l'Amministrazione Comunale.
3. Le cause di incompatibilità di cui all'art. 3 del presente regolamento, sopravvenute, contestate dal Sindaco e non rimosse nel termine di 10 giorni dalla contestazione, avvenute a mezzo di Raccomandata A.R. o notificate nei modi e termini di legge, comportano la decadenza dall'ufficio, che è pronunciata dalla Giunta Comunale entro ulteriori 10 giorni.
4. La pronuncia della decadenza ed il provvedimento di dispensa hanno effetto immediato.
5. L'Ausiliario di Vigilanza può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto segreto della Giunta Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi degli assessori in carica.
6. Le dimissioni dalla carica deve essere presentata per iscritto al Protocollo ed indirizzata al Sindaco.
7. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni: se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita e sono efficaci ed irrevocabili dal momento della loro presentazione.

ART. 6 – VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO – RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Responsabile del servizio redige una relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente, dagli ausiliari illustrando le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Responsabile del servizio nella relazione di cui al comma precedente può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività

ART. 7 – MANSIONI DEGLI AUSILIARI DI VIGILANZA

1. Gli ausiliari di vigilanza operano di supporto al personale di Polizia Municipale, procedendo in particolare a vigilare:
 - sull'entrata e sull'uscita degli alunni dagli edifici scolastici;
 - sul corretto utilizzo dei giardini da parte della utenza;
 - sul corretto comportamento dei pedoni e dei conducenti di cicli e moto cicli, con particolare riferimento al centro cittadino, ai suoi portici ed ai suoi marciapiedi;Potranno inoltre svolgere altre mansioni richieste dal Sindaco con apposito provvedimento
2. L'attività degli Ausiliari di Vigilanza dovrà comunque essere limitata a funzioni preventive e dissuasive in ordine a eventuali possibili comportamenti illeciti accertati, con esclusione di qualsiasi possibilità di repressione di violazione, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 8 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

1. L'organizzazione operativa dei servizi degli Ausiliari di Vigilanza sarà curata dal Responsabile della Polizia Municipale, in collaborazione con un consigliere comunale delegato dal Sindaco.
2. I servizi demandati agli Ausiliari di Vigilanza saranno predisposti periodicamente dal Responsabile della Polizia Municipale sulla base della disponibilità del personale volontario e delle necessità operative.

ART. 9 – DOTAZIONI DEGLI AUSILIARI DI VIGILANZA.

1. Gli Ausiliari di Vigilanza saranno dotati di:

- Tesserino di riconoscimento;
- Pettorina catarifrangente;
- Mantellina impermeabile;

Potranno inoltre essere dotati di altri accessori a seconda dei servizi espletati.

ART. 10 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I servizi degli Ausiliari di Vigilanza saranno effettuati dal personale interessato, sulla base dei prospetti periodicamente redatti dal Responsabile della Polizia Municipale e nei limiti di cui alla vigente normativa generale e comunale.
2. Eventuali impedimenti sopravvenuti dovranno formare oggetto di sollecita comunicazione, anche telefonica, al Responsabile della Polizia Municipale, da effettuarsi a cura degli interessati.
3. Gli Ausiliari di Vigilanza durante l'espletamento del servizio dovranno indossare la fascia di riconoscimento al braccio sinistro, portare sul petto il tesserino personale ed indossare la pettorina catarifrangente in ogni situazione di scarsa visibilità (pioggia, neve, nebbia, oscurità, ecc.).
4. Durante lo svolgimento del servizio è fatto obbligo di tenere un atteggiamento educato e corretto nei riguardi dell'utenza, che dovrà essere invitata, con la massima cortesia a desistere da eventuali comportamenti illeciti. Dovranno in particolare essere evitate inutili discussioni, reagendo con calma e dignità di fronte a qualsiasi comportamento scorretto o irrispettoso posto in essere da terzi.
5. E' prevista la compilazione di un rapporto per segnalare al Responsabile della Polizia Municipale eventuali atti illeciti, violazioni di legge, atti vandalici e necessità di manutenzione a beni comunali.

ART. 11 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Eventuali danni fisici subiti dai volontari durante le operazioni e oggettivamente non imputabili a imperizia o negligenza saranno risarciti dalla società assicuratrice con la quale il Comune stipulerà uno specifico contratto.

ART. 12 – SANZIONI DISCIPLINARI

1. Qualora gli Ausiliari di Vigilanza dovessero rendersi responsabili di violazione delle norme di cui al presente regolamento, ovvero delle altre disposizioni di legge, potranno essere espulsi su proposta del Responsabile della Polizia Municipale.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla normativa generale prevista in materia.

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, effettuata dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva a sensi di Legge.